II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE

del 20 luglio 1972

dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, che istituisce preferenze tariffarie per i prodotti riguardanti tale Comunità e originari dell'Austria

(72/333/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

considerando che i suddetti Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che l'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria deve entrare in vigore il 1º ottobre 1972;

considerando che l'accordo analogo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria è sottoposto all'approvazione di ciascuno Stato firmatario, secondo le rispettive norme costituzionali;

desiderosi d'applicare in modo concomitante le riduzioni tariffarie convenute in detto accordo,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

A decorrere dalla data d'entrata in vigore dell'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, e fino al 31 marzo 1973, i dazi applicati nella Comunità, nella sua composizione originaria, all'importazione dei prodotti riguardanti la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono ridotti al 70% del dazio di base, ovvero riscossi a concorrenza del 70% del dazio di base.

Articolo 2

1. A decorrere dalla stessa data e rispetto allo stesso periodo, i dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria sui prodotti di cui al successivo paragrafo 2, sono ridotti al 95% dei dazi di base, ovvero riscossi a concorrenza del 95% dei dazi di base.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

N. della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, riguardanti il trattato CECA

Articolo 3

Gli Stati membri decidono di comune accordo le eventuali misure di protezione suggerite da uno o più Stati membri e/o dalla Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano ogni disposizione necessaria per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1972.

Il Presidente

T. WESTERTERP